


[Acronimo]

[Denominazione spin off]



[sostituire il box grafico di sopra con un logo se disponibile, anche provvisorio, altrimenti lasciare vuoto]

Bozza proposta di patti parasociali

Redatta sulla base del modello *DF8* del *Disclosure form spin off*

PREMESSA

I Patti Parasociali vengono stipulati tra due o più soci di una società di capitali (Srl o Spa) per disciplinare comportamenti che influenzano la vita della società, quali ad esempio voto in assemblea dei soci, vendita delle partecipazioni, gestione dei poteri sociali, etc.

Il patto è vincolante soltanto per i soci che vi aderiscono. Si distingue pertanto dallo statuto e dall'atto costitutivo della società che sono invece vincolanti per tutti i soci, attuali e futuri. In caso di contrasto tra il patto parasociale e lo statuto, quest'ultimo prevale. Per questo motivo il "REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI DELLA RICERCA DELL'ATENEO MEDIANTE SOCIETÀ SPIN OFF" (in avanti anche riferito semplicemente con il termine *Regolamento*) chiede nel TITOLO IV – PARTECIPAZIONE DELL'ATENEO E SERVIZI DI INCUBAZIONE Art. 11 Partecipazione dell'Università di Cassino nello Spin off comma 4, che i patti parasociali vengano sottoscritti da tutti i soci.

I patti parasociali trattano i contenuti più disparati e, di frequente, contengono accordi su

- vincoli concernenti il diritto di voto nell'assemblea generale o nel consiglio di amministrazione;
- principi di politica commerciale o dei dividendi;
- limitazioni della cessione e diritti di acquisizione, come p.es. diritti preferenziali, di prelazione e di compera;
- obblighi di effettuare versamenti supplementari e misure di risanamento;
- impegni di consegna e ritiro;
- altri obblighi come p.es. l'obbligo di riservatezza e fedeltà, divieti di concorrenza, l'obbligo di lavoro o di assumersi una responsabilità personale per gli impegni della società.

Si riportano qui di seguito alcune indicazioni incluse nel

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE DELL'ATENEO E SERVIZI DI INCUBAZIONE

Art. 11 Partecipazione dell'Università di Cassino nello Spin off

[...]

4. I soci dello spin off sono tenuti ad accettare la sottoscrizione di accordi parasociali di durata di cinque anni, da firmare contestualmente all'atto di costituzione dello spin off, e si intendono stipulati per questa durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore. Essi sono rinnovabili alla scadenza.
5. Nei summenzionati patti parasociali deve essere espressamente previsto che:
 - a. nel caso di **spin off partecipata**:
 - i. devono essere preventivamente approvate dall'Università di Cassino le deliberazioni riguardanti: variazioni del capitale sociale, modifiche dell'oggetto sociale, proroga del termine, modifica delle regole di circolazione delle azioni o quote;
 - ii. è riconosciuto all'Università di Cassino il diritto di opzione di vendita della propria quota di partecipazione agli altri soci, sui quali grava il corrispondente obbligo di acquisto in proporzione alle rispettive quote societarie; il prezzo di vendita andrà calcolato, tenendo conto del maggior valore tra quello nominale e quello determinato, in base al valore del Patrimonio Netto dello spin off, alla data di esercizio dell'opzione stessa;
 - iii. i dipendenti dell'Università di Cassino sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo spin off in qualità di soci proponenti o comunque i soci, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off.
 - iv. i dipendenti dell'Università di Cassino sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo spin off che non prendono parte al capitale dello spin off sono obbligati ad essere rappresentati in un organo di governo della società (Consiglio di Amministrazione o

- Comitato Scientifico) per un periodo di cinque anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off;
- v. i soci proponenti o comunque i soci dello spin off che non abbiano un vincolo contrattuale con l'Università di Cassino, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off;
 - vi. vanno trasmesse annualmente all'Università, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio dello spin off, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente strutturato dell'Università, nonché i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin off, in accordo con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168.
- b. Nel caso di **spin off accademica**:
- i. i dipendenti dell'Università di Cassino sia a tempo pieno, sia a tempo definito/parziale partecipanti allo spin off in qualità di soci proponenti o comunque i soci, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un periodo di cinque anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off.
 - ii. i soci proponenti o comunque i soci dello spin off che non abbiano un vincolo contrattuale con l'Università di Cassino, sono obbligati a non cedere o trasferire la propria quota di partecipazione in qualsiasi modo e a qualsivoglia titolo, causa e ragione, per uscire dalla compagine societaria prima che sia trascorso un periodo di tre anni dalla costituzione della società o almeno fino a quando la società mantiene lo status di spin off;
 - iii. vanno trasmesse annualmente all'Università, entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio dello spin off, informazioni dettagliate sulle attività svolte e le partecipazioni detenute dal personale dipendente strutturato dell'Università, nonché i compensi, i dividendi e, in generale, le remunerazioni riconosciute, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 11, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come i benefici a qualunque titolo ottenuti dallo spin off, in accordo con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 agosto 2011 n. 168.

Dunque, le presenti linee guida forniscono solo una indicazione di massima sulle prescrizioni da includere nei patti parasociali a tutela dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale in qualità di socio (per gli **spin off partecipati**) e/o in qualità di ente che ha concesso l'accreditamento dello status di "Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale" (per gli **spin off accademici**) e che ne deve monitorare la persistenza dei requisiti per tutti gli anni di incubazione (tre più eventuale proroga di due).

Fatte salve le indicazioni del Regolamento sopra riportate, i patti parasociali possono includere ogni altra indicazione che i soci ritengono utile alla regolamentazione della vita della Società.

Di seguito si riporta uno schema di massima, certamente non esaustivo, di possibile patto parasociale

PATTI PARASOCIALI (bozza)

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra le parti:

[includere l'anagrafica completa di tutti i soci persone fisiche e persone giuridiche]

di seguito denominati *Soci* della Società *[denominazione e forma giuridica]* con sede in *[sede legale]*, iscritta al Registro delle imprese di *[CCIAA di riferimento]* codice fiscale *[codice fiscale]* Partita IVA *[p.iva]* e REA *[rea]* (in seguito denominata *Società*)

PREMESSO CHE

1. I comparenti sono Soci della Società secondo la struttura di capitale sociale come in tabella:

Nominativo	Quota percentuale	Valore in €

2. I *Soci* dichiarano di aver preso atto delle modalità operative e delle prescrizioni per la corretta conduzione della Società per l'ottenimento ed il mantenimento dello status di "Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale" come da Regolamento.
3. Che è intenzione dei *Soci* regolamentare specificatamente alcuni aspetti dei rapporti societari, in particolare:
- a. Statuto;
 - b. Divieto di svolgimento di attività in concorrenza;
 - c. Nomina degli organi sociali;
 - d. Modalità di versamento capitale sociale;
 - e. Deliberazioni assembleari
 - f. Fabbisogni finanziari
 - g. Liquidazione e rimborso quote;
 - h. Opzione di vendita
 - i. Cessione quote
 - j. 10. Rapporti tra Soci e Società
 - k. 11. Opzioni fiscali
 - l. 12. Obblighi di mantenimento della partecipazione
 - m. 13. Obblighi di informazione
 - n. 14. Foro competente
 - o. ...

SI CONVIENE QUANTO SEGUE**Art. 1 Statuto**

Lo Statuto della Società non potrà subire ulteriori modifiche senza il consenso dell'Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. In caso contrario l'Università si riserva il diritto di recesso.

Art. 2 Divieto di svolgimento di attività in concorrenza

I *Soci* garantiscono che la *Società* non svolgerà attività in concorrenza con quella di ricerca e consulenza prestata dall'Università ai sensi delle proprie disposizioni interne in materia di prestazioni conto terzi.

Art. 3 Nomina degli organi sociali

I Soci garantiscono all'Università che fino a quando sussisterà la sua partecipazione al capitale (ovvero fino a quando vige lo status di "Spin off dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale") le sarà sempre assicurata la facoltà di nominare una rappresentanza negli Organi sociali della società in qualità di Consigliere di Amministrazione, Sindaco e/o Revisore contabile.

Art. 4 Modalità di versamento capitale sociale (nel caso di spin off partecipati)

La partecipazione dell'Università ai sensi dell'Art. 2464 C.C. potrà avvenire anche mediante sottoscrizione del capitale sociale senza contestuale versamento del capitale corrispondente e quindi mediante fidejussione, con successiva sostituzione mediante versamenti in denaro in base alle esigenze amministrative dello spin off, in particolare in occasione degli acquisti di beni e servizi da parte dello spin off.

Art. 5 Deliberazioni assembleari

I Soci dichiarano di riconoscere all'Università diritto di recesso nel caso di deliberazioni assembleari aventi ad oggetto modifiche della composizione del capitale sociale, della compagine sociale e/o dell'oggetto sociale, approvate senza il consenso dall'Università stessa.

Art. 6 Squilibri economici e fabbisogni finanziari

I Soci dichiarano, che al fine di evitare situazioni deficitarie, potranno intervenire, nelle proporzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto dei benefici conseguiti dai singoli Soci, mediante versamenti di contributi preliminarmente alla chiusura del bilancio

Art. 7 Liquidazione e rimborso quote (nel caso di spin off partecipati)

I Soci riconoscono che la partecipazione dell'Università è da considerarsi privilegiata in caso di liquidazione e di rimborso delle quote, pertanto la liquidazione delle partecipazioni dei Soci diversi dall'Università saranno postergate, sia in sede di riduzione del capitale sociale per perdite, sia di liquidazione.

Art. 8 Opzione di vendita (nel caso di spin off partecipati)

I Soci riconoscono all'Università una opzione di vendita della propria partecipazione nei confronti degli altri Soci, ovvero il diritto di recesso in caso di mutamento della compagine sociale o dell'oggetto sociale o di altra giustificata motivazione deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università. Il prezzo nel caso di vendita sarà determinato da un esperto indipendente al momento dell'esercizio dell'opzione, tenendo conto del valore di mercato dello spin off a tale data, e non dovrà comunque essere inferiore al valore nominale della partecipazione.

Art. 9 Cessione quote

I Soci si impegnano a non trasferire le attuali loro partecipazioni nella Società, senza il consenso dell'Università. Il consenso dell'Università è comunque subordinato al fatto che i cessionari aderiscano preventivamente ai patti parasociali in vigore al momento del loro ingresso. La mancata sottoscrizione dei patti è motivo di recesso per l'Università.

Art. 10 Rapporti tra Soci e Società

I *Soci* garantiscono che la remunerazione, il corrispettivo o il compenso accordato per l'attività a qualunque titolo prestata da loro stessi o da soggetto ad essi collegati a favore della *Società* non potrà in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né potrà costituire strumento per l'attribuzione al *Socio* di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri *Soci* o di terzi.

Art. 11 Opzioni fiscali

I Soci si impegnano a non esercitare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 del TUIR.

Art. 12 Obblighi di mantenimento della partecipazione

I Soci dipendenti strutturati dell'Università, proponenti lo spin off, si impegnano a mantenere la propria partecipazione nella società per un periodo minimo di 3 (tre) anni automaticamente esteso di altri 2 (due) anni nel caso in cui la Società dovesse presentare richiesta di proroga ai sensi dell'Art. 12 comma 3 del Regolamento.

Art. 13 Obblighi di informazione

I Soci dipendenti strutturati dell'Università si impegnano a fornire annualmente all'CTS dell'Università informazioni inerenti alle attività svolte per e le partecipazioni detenute della Società.

Art. 14 Foro competente

Ogni controversia derivante dal presente atto sarà deferita esclusivamente alla competenza del Foro di Cassino.

Data,

per adesione: